

SCHEMA CONTRATTO DI FRANCHISING PER LA VENDITA DI CARBURANTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

PARTI DEL CONTRATTO

Affiliante: il titolare dell'autorizzazione/concessione, o ne ha la disponibilità, di un impianto di distribuzione di carburanti, quale complesso di attrezzature, finalizzato alla vendita di carburanti;

Affiliato: il soggetto che ha manifestato l'intenzione di intraprendere un'attività commerciale volta alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio e dei segni distintivi dell'Affiliante, utilizzando l'impianto del committente, secondo un contratto di locazione.

OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Affiliante concede la disponibilità, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale/intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, assistenza o consulenza tecnica commerciale, allo scopo di commercializzazione di beni e servizi inerenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti a marchio dell'affiliante.

A fronte dell'esposizione del marchio, al fine di assicurare una garanzia sulla provenienza del prodotto distribuito, a tutela del consumatore, l'approvvigionamento dell'impianto avviene in misura non superiore al 50%, come previsto dall'art. 17, comma 1 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27, di prodotti non forniti dall'Affiliante, da concordare con l'Affiliante stesso.

I prodotti forniti dall'Affiliante vengono acquistati dall'affiliato secondo un prezzo massimo e/o raccomandato da parte dell'affiliante, sulla base del regolamento CE 330/2010.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La tipologia contrattuale, definita negli aspetti normativi generali, è applicabile solo previa definizione degli aspetti normativi di dettaglio del contratto medesimo attraverso gli accordi aziendali da stipularsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione e concessione e le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

DIVIETO DI CONCORRENZA

L'Affiliato si obbliga a vendere carburanti presso l'impianto indicato nel contratto in misura non inferiore a% di prodotti dell'Affiliante, da concordare con l'Affiliante, ed a non esporre marchi differenti.

OBBLIGHI DELL'AFFILIANTE

Gli obblighi sono quelli previsti dall'art. 4 della legge 129/2004.

In particolare l'Affiliante si obbliga ad informare l'Affiliato, nella fase precedente alla conclusione del contratto, ed a consegnare una copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dagli allegati di cui all'art. 4 Legge 129/2004.

L'Affiliante si obbliga inoltre a fornire all'Affiliato la documentazione necessaria all'attuazione del contratto.

OBBLIGHI DELL’AFFILIATO

- esercitare la vendita al pubblico nel punto vendita dell’Affiliante, stabilmente e con continuità;
- rispettare lo standard di servizio e le modalità di erogazione del servizio che sono propri della formula commerciale dell’Affiliante;
- rispettare tutte le normative di settore, fiscali, ambientali e di sicurezza relative all’esercizio dell’impianto (ovvero il deposito del prodotto e vendita dello stesso).

RIPARTIZIONE SPESE TRA AFFILIANTE E AFFILIATO

Le parti indicano la ripartizione delle spese relative a : canoni di locazione, tassa occupazione suolo pubblico, imposte pubblicitarie, diritti per passi carrabili, spese esercizio, smaltimento rifiuti, illuminazione, elettricità e forza motrice, consumo acqua, depurazione, linee telecomunicazione

RESPONSABILITÀ

Le parti dovranno prevedere la stipula di idonea assicurazione/fideiussione.

DURATA

La durata del contratto, che potrà prevedere nel caso di primo contratto un periodo di prova di [...], è prevista per un minimo di *[tre anni]*, con possibilità di rinnovo espresso per eguale periodo.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- qualsiasi obbligazione di pagamento per la fornitura dei prodotti;
- qualsiasi obbligazione connessa alla fornitura dei prodotti ed alla condotta commerciale dell’Affiliato;
- obbligazioni concernenti il marchio, i Segni Distintivi, ed il Know-how;
- comprovata alterazione, manipolazione o comunque inidonea custodia dei prodotti petroliferi da parte dell’Affiliato nel punto vendita;
- manomissione fraudolenta dei sigilli di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di polizia giudiziaria;
- grave o ripetuta violazione contestata dall’Affiliante di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione;
- rimozione, alterazione ed illecita apposizione od utilizzo di segni distintivi del marchio;
- cessione del contratto o modifica della titolarità della gestione non preventivamente concordata;
- chiusura dell’impianto ingiustificata e non autorizzata;
- decadenza delle garanzie fideiussorie;
- violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e dell’ambiente;
- perdita del titolo autorizzativo/concessorio.

